

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 752

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, PIERRI, INNAMORATO,
DELL'OSSO e GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1992

Norme in materia di gestione provvisoria di farmacie

ONOREVOLI SENATORI. - Le farmacie, secondo la legislazione attuale, sono assegnate mediante concorso provinciale per titoli ed esami tra gli scritti all'Albo professionale dei farmacisti (testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

La mancata effettuazione dei concorsi come previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che recita: «Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari» e la mancata osservanza da parte della pubblica amministrazione regionale, dei tempi previsti ha determinato in varie province situazioni di gestione provvisoria prolungata nel tempo, creando grandi condizioni di precarietà.

Visto che tali norme sono state disattese dalla pubblica amministrazione regionale e che, se osservate, non avrebbero consentito il superamento di due o al massimo tre anni di gestione provvisoria e non gestione ultradecennale, si rende indispensabile intervenire.

È necessario, quindi, consentire un razionale, sereno ed equilibrato svolgimento della professione a tutti coloro che per lungo tempo sono stati costretti a convivere con incertezza e precarietà ed il cui numero è ben superiore a quanto si possa pensare e rendere, in un certo senso, merito a farmacisti che svolgono il loro lavoro in sedi quasi sempre disagiate.

La condizione di gestori provvisori da molti anni di farmacia non è, infatti, certamente addebitabile agli interessati, dipendendo essa dal mancato espletamento dei concorsi, o da contenziosi in atto che durano decenni, i quali se tempestivamente

risolti avrebbero creato certezze di rapporti giuridici ed economici ben definiti e non situazioni di precarietà che, allorché superano tempi ragionevoli, creano aspettative oneste e non eludibili di sanatorie.

Si è ritenuto necessario riconoscere il diritto al lavoro e alla conservazione del posto ai gestori provvisori ultradecennali.

Considerato che l'esercizio provvisorio della farmacia condotta per un lungo periodo di tempo e la pratica professionale e gestionale congiunta al titolo di studio possono costituire idonea garanzia per un esercizio definitivo.

Si è ritenuto necessario, inoltre, salvaguardare situazioni lavorative ritenute degne di tutela e di assicurare, nel contempo, una gestione del servizio sanitario più rapido, più efficiente, più capillare e in zone disagiate, ravvisandosi una sostanziale equivalenza delle garanzie fornite dal gestore provvisorio ultradecennale.

Non è fuor di luogo rilevare la singolarità della situazione di un farmacista che ha gestito e gestisce per molti anni un'azienda con investimento di capitali e di attività professionale, il quale non può certamente, dopo anni di inottemperanza della pubblica amministrazione, correre il rischio di essere messo sul lastrico.

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 267 del 25 marzo 1988) in merito ad una legge analoga asserisce che «L'assegnazione della sede farmaceutica per concorso non è titolo di preferenza rispetto al riconoscimento *ope legis* al gestore provvisorio».

Considerato, infine, che di tutte le sanatorie precedenti non ne hanno potuto usufruire un gran numero di farmacisti in gestione provvisoria da più di dieci anni perché avevano un contenzioso in atto, e in particolar modo, visto che nella ultima

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanatoria approvata dal Parlamento sono state sanate gestioni provvisorie che duravano in pratica solo da sei mesi.

Al fine di rendere giustizia ai farmacisti

in gestione provvisoria da più di otto anni, si propone il presente disegno di legge auspicandone la più sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno otto anni una farmacia in via provvisoria ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè la stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia aperta al pubblico.

Art. 2.

1. Le domande per il conseguimento della titolarità di cui all'articolo 1, debitamente documentate, devono pervenire a pena di decadenza all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.